

Roma, 8 marzo 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_09

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **In arrivo nuove regole per adeguata verifica e individuazione dei titolari effettivi**

Il mero diritto agli utili su azioni o quote potrà determinare titolarità effettiva; peraltro, in determinate situazioni di alto rischio, la percentuale del 25% delle azioni o dei diritti di voto che di norma connota il titolare effettivo potrà essere abbassata al 15%. Saranno tenuti ad adempiere all'adeguata verifica anche tutti i soggetti che commerciano beni di lusso oltre che le società di calcio. È quanto emerge dal nuovo regolamento inserito nel pacchetto antiriciclaggio sul quale il 18 gennaio 2024 il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio. Sulla base di tale accordo tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento, mentre la nuova direttiva si occuperà dell'organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a livello nazionale negli Stati membri. Si ricorda che il nuovo regolamento, licenziato il 13 febbraio in versione ancora provvisoria, a differenza delle direttive, una volta approvato in via definitiva, risulterà direttamente applicabile negli Stati membri. In tema di titolare effettivo, nel caso di società e altri assetti legali, si prevede in primo luogo che il titolare o i titolari effettivi sia individuato o siano individuati nella persona fisica o nelle persone fisiche che: - detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nell'entità societaria; - controllano, direttamente o indirettamente, l'entità societaria, attraverso una partecipazione o con altri mezzi. È poi chiarito che il controllo con altri mezzi sull'entità societaria è identificato indipendentemente e parallelamente all'esistenza di un interesse di proprietà o di un controllo attraverso l'interesse di proprietà. Si prevede poi che la titolarità del 25% o più (e non come ora del 25% + 1) delle azioni o dei diritti di voto o di altri diritti di proprietà in generale stabilisce la titolarità effettiva del soggetto giuridico. L'interesse di proprietà dovrebbe comprendere sia i diritti di controllo che i diritti che sono significativi in termini di ricezione di un beneficio, così come il diritto a una quota di utili o di altre risorse interne o alla liquidazione. Con riguardo alla proprietà indiretta (cioè alla proprietà detenuta attraverso partecipazioni ad altre società), i titolari effettivi dovrebbero essere identificati moltiplicando le quote nella catena proprietaria. A tal fine, le azioni possedute direttamente o indirettamente dalla stessa persona fisica dovrebbero essere sommate. Viene poi previsto che, nel caso in cui gli Stati membri individuino categorie di soggetti giuridici esposti a rischi più elevati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche in base ai settori in cui operano, essi informino la Commissione, che potrà individuare sia le categorie di società associate a un rischio più elevato, sia le relative soglie (più basse rispetto al 25%), ai fini della individuazione del titolare effettivo. Tale soglia potrà scendere fino al 15% ma la Commissione potrebbe, sulla base del rischio individuato, optare per una percentuale ricompresa fra il 15 e il 25%. Il nuovo

Regolamento, in tema di adeguata verifica, allarga, poi, l'elenco dei soggetti obbligati, laddove i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a effettuare un'adeguata verifica della loro clientela quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 1.000 euro. Altri settori interessati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione saranno i soggetti che commerciano beni di lusso, quali pietre e metalli preziosi, nonché i gioiellieri, gli orologiai e gli orafi. Anche i commercianti di automobili di lusso, aerei e yacht, nonché di beni culturali (come le opere d'arte), diventeranno soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio. Il regolamento riconosce che il settore del calcio presenta un rischio elevato ed estende l'elenco dei soggetti obbligati a società e agenti nel settore del calcio professionistico; pur tuttavia, poiché tale settore e il relativo rischio sono soggetti ad ampie variazioni, gli Stati membri disporranno della flessibilità necessaria per eliminarli dall'elenco se presentano un rischio basso. Nell'adeguata verifica si dovrà poi accertare se il cliente o i titolari effettivi siano soggetti a *targeted financial sanctions* (sanzioni pecuniarie mirate nei confronti di soggetti in qualunque modo collegati a una rete terroristica o ad attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa o a Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale). I destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno poi valutare e, se del caso, ottenere informazioni sulla natura dell'attività dei clienti, riscontrando altresì se il cliente, il titolare effettivo e la persona o le persone per conto delle quali è effettuata un'operazione o un'attività siano persone politicamente esposte. I soggetti obbligati dovranno provvedere inoltre a verificare che qualsiasi persona che pretenda di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, identificandola e verificandone l'identità.

Fonte: Giovanni Barbato e Luciano De Angelis, *“In arrivo nuove regole per adeguata verifica e individuazione dei titolari effettivi”*, Eutekne del 7 marzo 2024

➤ **Trasferimenti in Stati black list con prova a carico del contribuente**

L'art. 2 del TUIR continua a riprodurre senza modifiche, anche a seguito della riforma operata da parte dell'art. 1 del DLgs. 209/2023, la presunzione contenuta nel comma 2-bis per cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per quanto riguarda l'individuazione di questi ultimi, si fa come di consueto riferimento alla lista contenuta nel DM 4 maggio 1999, costruita sulla base dei parametri del basso livello impositivo e dell'insufficienza di adeguati strumenti per lo scambio di informazioni. La lista ha perso per strada negli anni alcuni Stati o territori, tra gli ultimi Malta e Cipro (nel 2010), San Marino (nel 2014) e, soprattutto, la Svizzera, con decorrenza dal 2024; essa non rispecchia sempre in modo fedele i criteri sopra indicati, posto che, se molti dei Paesi ivi menzionati continuano ad essere caratterizzati da un basso livello di imposizione (molti non hanno proprio sistemi di imposizione sul reddito), nell'ultimo decennio la maggior parte di loro ha invece implementato sistemi di scambio di dati ai fini fiscali, anche su richiesta, conformi agli standard internazionali. Affinché la presunzione di cui all'art. 2 comma 2-bis del TUIR possa trovare applicazione il trasferimento del cittadino italiano nel paradiso fiscale non deve necessariamente essere diretto (ad esempio, con cancellazione dalle anagrafi italiane ed emigrazione nel Principato di Monaco); come evidenziato dal Ministero delle Finanze con la C.M. n. 140/99, essa esplica effetti anche quando l'emigrazione avviene transitando per uno Stato terzo, non compreso nel DM 4 maggio 1999. Tale indicazione è stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 14240/2021, riferita a un cittadino italiano prima trasferitosi in Argentina e successivamente emigrato in Svizzera (Stato “privilegiato” a questi fini sino al 2023): la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'estensione della presunzione a questi casi triangolari, pur se poi il giudizio di secondo grado sfavorevole al contribuente è stato cassato

per altre ragioni. Per quanto riguarda la natura della presunzione, la stessa circolare rileva (e il punto rimane acquisito anche nell'attuale contesto normativo) che essa non va a integrare i criteri di collegamento atti a qualificare la persona come residente in Italia, contenuti nell'art. 2 comma 2 del TUIR e modificati dal 2024, limitandosi più semplicemente a invertire l'onere probatorio. Il soggetto interessato deve, quindi, dimostrare di non avere in Italia la residenza (dimora abituale) o il domicilio (criterio modificato dal 2024, con un focus sugli aspetti familiari e relazionali), con prove che la C.M. n. 140/99 individua, naturalmente a titolo non esaustivo, nella dimora abituale nello Stato estero, nell'iscrizione di eventuali figli presso scuole locali, nello svolgimento in tale Stato di attività lavorative o in senso lato di attività economiche, nell'acquisto o nella locazione di immobili abitativi in loco, con dimostrazione di consumi domestici di acqua, gas, e così via. I mezzi di prova, secondo la circolare, sono molteplici, ferma restando l'esclusione della prova testimoniale. Peraltro, tale indicazione dovrebbe essere aggiornata alla luce delle modifiche apportate nel 2022 all'art. 7 comma 4 del DLgs. 546/92, che hanno esteso al processo tributario la testimonianza scritta: il tema è delicato e occorrerà valutare se e come le parti interessate riterranno opportuno ricorrere a tale mezzo per le contestazioni in tema di residenza. Dovrebbe in ogni caso ritenersi conclusa l'epoca dei rubinetti aperti, o delle luci lasciate accese, per giustificare consumi idonei ad avallare una permanenza della persona in abitazioni localizzate negli Stati a regime privilegiato; oggi molte informazioni circa spostamenti, sponsorizzazioni, frequentazioni ecc. sono messe agevolmente a disposizione degli uffici dagli stessi interessati con i social media, e questi dati sono già largamente utilizzati da alcune Amministrazioni (in primis quella francese) anche in questo ambito. La presunzione contenuta nell'art. 2 comma 2-bis del TUIR, da ultimo, cede il passo alle previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, delle quali sia l'Autorità amministrativa, sia quella giudiziaria, devono tenere conto, escludendo quindi la residenza italiana se, in virtù delle tie-breaker rules ivi contenute, la persona si deve considerare residente nell'altro Stato (ad esempio, poiché la stessa non ha una abitazione permanente in Italia). La già citata sentenza n. 14240/2021 si è rivelata favorevole al contribuente cittadino italiano che dall'Argentina si era trasferito in Svizzera proprio perché, ad avviso della Suprema Corte, il giudice di secondo grado non aveva considerato le previsioni convenzionali. Principi di analogo tenore sono stati elaborati dalla stessa Cassazione nei rapporti con gli Emirati Arabi (altro Stato ricompreso nella black list) nelle sentenze n. 35284/2023 e n. 994/2024. Si tratta di pronunce di rilievo che ribadiscono come, a questi fini, non valga il fatto per cui l'altro Stato non ha un'imposizione sul reddito; circostanza, quest'ultima, che invece era stata fatta valere in sede penale per l'attivazione di provvedimenti cautelari dalla sentenza n. 29095/2020.

Fonte: Gianluca Odetto, *"Trasferimenti in Stati black list con prova a carico del contribuente"*, Eutekne del 6 marzo 2024

➤ Recesso del socio, sempre possibili controlli su correttezza e buona fede

Le clausole statutarie che consentono al socio di recedere in qualsiasi momento, senza alcuna giusta causa e con il solo preavviso sono lecite, ma non precludono la possibilità di un successivo controllo giurisdizionale sulle modalità con le quali questa facoltà viene esercitata. Lo chiarisce la Cassazione nella sentenza 2629 del 29 gennaio scorso con cui ha dichiarato la legittimità delle clausole degli statuti delle società per azioni (anche costituite a tempo determinato) che prevedano per il socio la facoltà di recedere ad nutum (senza giusta causa), con la sola condizione di darne preavviso almeno 180 giorni prima, quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio (si veda Il Sole 24Ore del 30 gennaio). La Corte mette quindi in guardia le parti rispetto all'ineludibile controllo giurisdizionale successivo secondo i

canoni della correttezza e della buona fede. Pur richiamando numerosi precedenti, la sentenza 2629 deve considerarsi innovativa anche su questo profilo, poiché riguarda società di capitali. **Il recesso senza giusta causa** Secondo la Cassazione, la portata dell'articolo 2437, comma 4, del Codice civile — che lascia all'autonomia privata la possibilità di prevedere negli statuti societari altre ipotesi di recesso rispetto a quelle contemplate come derogabili o come inderogabili nei commi precedenti— va definita alla luce della nuova prospettiva introdotta dalla riforma del 2003 che punta a favorire a competitività delle imprese tramite l'accesso delle società al mercato dei capitali (si veda l'articolo a fianco). Un'impostazione che induce la Cassazione a ritenere che il legislatore abbia inteso rimettere alla libertà statutaria la scelta di contemplare altre ipotesi di recesso compresa quella di recesso ad nutum, fatto salvo il preavviso di 180 giorni. **Il controllo dei giudici** Questo cambio di prospettiva ha ripercussioni anche sul controllo giurisdizionale, che si sposta ad un momento successivo. Se è lecita e valida la clausola frutto di un accordo negoziale consentito, anche il recesso del socio è un atto negoziale da valutare alla luce delle norme generali di sistema. Con la sentenza n. 2629 la Cassazione ricorda in particolare che, quale atto negoziale, esso resta sottoposto alle clausole generali che regolano i rapporti tra privati, in particolare gli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che richiedono rispettivamente il comportamento secondo correttezza e l'esecuzione della volontà negoziale secondo buona fede. Pertanto, in seguito a una eccezione della parte interessata il recesso ad nutum potrà sempre essere sottoposto a un controllo di tipo giurisdizionale. La Cassazione nel recente passato ha effettuato un controllo di buona fede su atti di recesso per giusta causa nell'ambito di società di persone o avuto riguardo a società a responsabilità limitata con statuti adottati sotto la vigenza del testo dell'articolo 2437 del Codice civile, precedente alla riforma del 2003. Ma ora ammette che ad esso può darsi luogo anche nelle società di capitali. Certamente la valutazione del comportamento del socio secondo buona fede implicherà l' apprezzamento dei complessivi rapporti societari, visto che in virtù di questa clausola generale già i giudici di legittimità hanno ritenuto insufficiente a legittimare l'esercizio di un potere negoziale unilaterale il mero verificarsi della situazione oggettiva prevista nel contratto (in questo senso di recente si è pronunciata Cassazione 8282/2023, sebbene relativamente a contratti di appalto). Richiamando la clausola generale della correttezza è stato, ad esempio, escluso che in una società in nome collettivo composta da due soli soci, a fronte dell'inadempimento di un socio ai propri obblighi gestori —seguito da un periodo di tolleranza— l'altro socio possa recedere invocando una giusta causa, solo dopo aver messo in mora il primo e aver richiesto il detto adempimento; è sufficiente in tal caso verificare il comportamento scorretto (Cassazione, 21731/2022). In altre occasioni la buona fede e la correttezza sono state considerate fonti di integrazione della regolamentazione eventualmente carente dello statuto e si è affermato che ad esse deve fare riferimento il giudice di merito per valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti (Cassazione, 28987/2018).

Fonte: Giovanbattista Tona, *“Recesso del socio, sempre possibili controlli su correttezza e buona fede”*, Il Sole 24 ore del 4 marzo 2024

➤ A agevolazioni Titoli di Stato fuori dall' Ise e solo dal 2025

Una norma in vigore, ma non ancora operativa. Un'altra che interviene sulla prima ed è già applicabile. Una situazione che per le norme italiane non è nuova, anche se provoca sempre qualche confusione. È quello che accade con l'Isee, l'indicatore della situazione economica che permette a seconda del livello individuato di accedere a determinate prestazioni. La legge di bilancio 2024 ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'Isee, fino a un valore complessivo di

50mila euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Tuttavia, come hanno spiegato il ministero del Lavoro e l'Inps, questa norma: «Non è immediata essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'Isee (Dpcm n. 159 del 2013); ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 suddetto». A quanto appreso da Plus24, anche se al Mef le modifiche necessarie sarebbero state già praticamente preparate, occorrerà fare tutto il necessario iter di approvazione di un Dpcm e che può richiedere tempi lunghi. Per cui le novità partiranno dagli Isee che saranno prodotti nel 2025 e per le relative prestazioni. Nell'Isee vengono considerati non solo i redditi prodotti (e in realtà riferiti a un periodo di due anni precedenti) ma anche un quinto di tutte le fonti patrimoniali, con alcune limitate eccezioni. Il decreto Pnrr licenziato questa settimana (e quindi in vigore da subito) prevede una eccezione alla norma non ancora entrata in vigore, escludendone i richiedenti l'assegno di inclusione (Adi) e l'indennità per supporto formazione e lavoro. Si tratta di soggetti che dovrebbero versare in uno stato di vero e proprio disagio economico, non compatibili con un patrimonio, sia pure in titoli di Stato. A parte l'esclusione del Pnrr, dunque, un soggetto stressato che ha un Isee inferiore a 50mila euro ed è possessore di titoli di Stato, può fruire di un bonus fino a 1.500 euro per andare dallo psicologo. Se invece ha investito i propri soldi in azioni, non avrà il bonus e lo stress sarà destinato ad aumentare. Sull'applicazione dell'esenzione ci saranno ovviamente difficoltà applicative, che dovranno essere chiarite dal Dpcm. In pratica i titoli di Stato potrebbero essere detenuti attraverso un fondo insieme ad altri titoli che non beneficiano dell'esenzione. Come spiega Renzo Parisotto, esperto fiscale: «Bisognerà estrarre i titoli di stato. La presenza di questi strumenti finanziari all'interno di un fondo costituisce sicuramente un aspetto problematico; quindi, occorrerà capire come si dovrà documentare la presenza di questi titoli all'interno di un fondo». I titoli di Stato che beneficiano dell'esenzione, ovviamente non sono solo quelli italiani ma anche quelli equiparati per il diritto europeo. Per quanto riguarda le emissioni di obbligazioni da parte della Cdp, spiega Parisotto: «A prima vista sembrerebbe che non debbano rientrare nel perimetro dell'esenzione, ma bisogna aspettare le norme di attuazione per verificare se vi rientrano o meno». Quanto ai tempi, come spiega Dino Giornetti del Caf Cisl: «Ogni anno vengono presentati circa 10 milioni di Isee, dei quali il 60 per cento si presenta nei primi due mesi dell'anno. Per cui a marzo ormai sono già stati presentati. Buona parte degli Isee sono utilizzati per ottenere l'assegno unico». Per l'assegno unico non occorre presentare ogni anno la domanda e l'Isee viene aggiornato in automatico dall'Inps e verificato dall'agenzia delle Entrate. «Nel caso dell'assegno unico - spiega Giornetti - si utilizza l'Isee valido al 31 dicembre dell'anno precedente per i primi due mesi dell'anno e da marzo è necessario quello nuovo». I tempi del Dpcm di correzione fanno pensare che tutto sarà rimandato all'anno prossimo.

Fonte: Antonio Criscione, *“Agevolazioni Titoli di Stato fuori dall'Isee e solo dal 2025”*, Il Sole 24 ore del 2 marzo 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

